

IL TRIBUNALE DI TARANTO

SEZIONE FERIALE

composto da:

Dott. Antonio Pensato Presidente rel.-est.

Dott. Antonio Attanasio Giudice

Dott. Italo Federici Giudice

sciogliendo la riserva formulata all'udienza dell'11/8/2022 nel procedimento di reclamo n. 4207/2022 R.G. proposto da [] nei confronti di Intesa Sanpaolo s.p.a. avverso l'ordinanza in data 8/7/2022 emessa nel giudizio di opposizione alla esecuzione n. 1079-1/2022 R.G.E. con cui il Giudice dell'esecuzione ha sospeso la procedura esecutiva intrapresa da [] per il pagamento della somma di euro 23.851,00,

OSSERVA:

Il reclamo è infondato e va, quindi, respinto. Con l'atto di precetto in data 15/3/2022, cui ha fatto seguito successivo pignoramento di somme, la [] ha intimato ad Intesa Sanpaolo s.p.a. il pagamento della somma di euro 23.851,00 a titolo di interessi, determinati ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c., sulla sorte capitale di euro 44.652,47 per il periodo dal 19/3/2015 al 20/9/2021 ed in virtù di titolo esecutivo costituito da sentenza della Corte di Appello di Lecce sezione distaccata di Taranto n. 308/2021. Il titolo esecutivo posto a fondamento della pretesa di pagamento, e della successiva esecuzione forzata, non sussiste. La mancanza del titolo esecutivo può legittimare una opposizione alla esecuzione attesa la sua funzione che è proprio quella di contestare il diritto della parte di procedere ad esecuzione forzata. Come si desume dal contenuto della sentenza n. 1317/2019 del Tribunale di Taranto le domande proposte dalla [] trovavano la causa petendi nella dedotta natura indebita delle appostazioni in conto corrente a debito della stessa per interessi ultra legali, capitalizzazione degli stessi e commissioni in quanto mai pattuite, o mai validamente pattuite, ed il petitum nella richiesta di restituzione di quanto indebitamente versato a tale titolo per assenza di valide pattuizioni. Anche la sentenza della Corte di Appello, chiamata a scrutinare con specifici motivi le questioni dell'onere della prova e della prescrizione, ha implicitamente qualificato la domanda proposta dalla [] come azione di ripetizione di indebito sul presupposto della

inesistenza di valide pattuizioni contrattuali in quanto, nel decidere la controversia, ha fatto applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte nella materia delle azioni di ripetizione di indebito avanzate dal correntista nei confronti della banca in assenza di valide pattuizioni contrattuali. La sentenza del Tribunale, poi parzialmente riformata in secondo grado (rif sentenza della Corte di Appello n. 281/20221), dopo aver rideterminato il saldo del conto corrente escludendo dallo stesso le somme non dovute per mancanza di valide pattuizioni, aveva condannato Intesa Sanpaolo alla restituzione della somma di euro 131.639,889, oltre interessi legali dalla domanda. La sentenza di secondo grado ha rideterminato il saldo del conto corrente riducendo le somme indebitamente versate dalla [] e ad euro 44.652,47,88 e confermando, in tali limiti, la condanna alla relativa restituzione e le restanti statuizioni della sentenza di primo grado. Le statuizioni confermate in appello riguardano il pagamento, sulle somme da restituire, degli interessi legali dalla data della domanda. Si tratta di stabilire se il titolo posto in esecuzione dalla reclamante riguardi gli interessi stabiliti dal comma 1 dell'art. 1284 c.c. ovvero quelli maggiori di cui al comma 4 di detta norma. La Suprema Corte, negli arresti citati nel reclamo (n. 28409/2018, 8050/2019 e 8289/2019), ha affrontato la questione delle ipotesi cui si riferisce l'art. 1284 comma 4 c.c. esprimendo il principio secondo cui gli interessi ivi previsti riguardano il caso delle obbligazioni pecuniarie che trovano esclusivamente la loro fonte in un contratto i cui obblighi siano rimasti inadempiti da una delle parti che abbia infondatamente allungato i termini di adempimento resistendo in giudizio alle legittime pretese della controparte. L'ulteriore arresto della Suprema Corte (sentenza n. 13145/2021) citato dalla reclamante nel verbale di udienza del 12/8/2022 si limita a ribadire il principio innanzi richiamato in quanto riconosce l'applicazione dell'art. 1284 comma 4 anche agli obblighi restitutori ma sempre correlati all'inadempimento di un contratto di cui sia stata pronunciata la risoluzione per colpa di una delle parti, come si legge nella motivazione. L'ipotesi per cui è causa non rientra nell'obbligo di pagamento discendente da violazione di obblighi che trovano la loro fonte nel contratto in quanto l'obbligo restitutorio trova causa nell'esatto opposto, ossia l'assenza di pattuizioni contrattuali idonee a giustificare il pagamento di determinate somme operato dal correntista nei confronti della banca. L'obbligo restitutorio non trova, dunque, fonte nell'inadempimento di obblighi contrattuali ma nell'assenza di un valido vincolo contrattuale relativamente all'avvenuto pagamento di determinate somme. La fonte dell'obbligo restitutorio non è, quindi, da individuarsi nel contratto e nel suo inadempimento ma nell'assenza di valide pattuizioni ed in tal caso la Suprema Corte (in tal senso Cass. civ. n. 188/2022) ha, di recente, affermato il principio secondo cui gli

obblighi restitutori discendenti dalla nullità di un contratto bancario comportano l'applicazione, dalla data della domanda, unicamente degli interessi legali e non di quelli maggiori di cui all'art. 1284 comma 3 c.c., in quanto la fonte dell'obbligo restitutorio non è il contratto ma l'art. 2033 c.c..Attesa la stretta correlazione tra comma 3 e comma 4 dell'art. 1284 c.c. dai principi enunciati da Cass. civ. n. 188/2022 è agevole desumere la inapplicabilità anche del comma 4 di detta norma ove l'obbligo restitutorio derivi dalla invalidità di pattuizioni relative a contratto di conto corrente.Va, quindi, confermata l'ordinanza reclamata che, correttamente, ha ritenuto sussistere gravi motivi idonei a sospendere la procedura esecutiva per assenza di un titolo che legittimasse la pretesa di pagamento delle somme precettate.Non essendovi prova della proposizione di giudizio di merito, prevista dall'art. 616 c.p.c., vanno regolate le spese di lite della presente fase, avendo il presente provvedimento natura definitiva, allo stato.Poichè la specifica questione dell'applicazione dell'art. 1284 comma 1 nel caso di obblighi restitutori discendenti da contratti bancari nulli è stata affrontata solo recentissimamente dalla Suprema Corte, con la richiamata sentenza n. 188/2022 , la novità delle questioni trattate legittima la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, ex art. 92 comma 2 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale di Taranto sezione feriale in composizione collegiale, così provvede:

- 1) Rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma l'ordinanza con esso impugnata;
- 2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso nella camera di consiglio della sezione feriale del Tribunale di Taranto il giorno 12/8/2022

Il Presidente Dott. Antonio Pensato